

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 6 luglio 2023, n. 71
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. n. 1866/2022. Prescrizione di estirpazione di n. 6 piante infette da *Xylella f.* (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201) in agro di Fasano (BR) - Area delimitata SALENTO - zona di applicazione delle misure di contenimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022

“Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante”;

- La DDS N. 127 del 17/11/2022 con oggetto *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia” biennio 2023-2024 integrata da D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l’Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L’Osservatorio fitosanitario ha aggiornato:
 - le aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201 per *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 (giusta determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022);
 - le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia” (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia” ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

PRESO ATTO CHE

- Il laboratorio designato CRSFA, ha comunicato i risultati delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* eseguite su campioni vegetali prelevati dal Servizio Fitosanitario Regionale, con il seguente rapporto di prova, pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e riportato nell’allegato 1/B:
 - rapporto di prova 716/2023 CRSFA del 22/06/2023 relativo a n°14 (quattordici) piante infette di olivo di cui n.6 (sei), oggetto del presente provvedimento, site in agro di Fasano (BR);
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori Fitosanitari, ha fornito all’Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi, rappresentati nell’allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato 1/D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La piante infette ricadono nell’area delimitata “Salento”- zona infetta di cui all’Allegato III del Reg. 2020/1201 in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201).

CONSIDERATO CHE

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 05/09/2019, ha statuito che l'Autorità competente deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria.

RICHIAMATI

Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità

di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;

- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato 1/D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°6 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site in agro di Fasano (BR);
2. di dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - Il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it – fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;

- nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette con la seguente modalità:
- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
7. stabilire che, qualora il proprietario/conduuttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle suddette piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante.
8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai

sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

10. trasmettere il presente atto con unica PEC:

- al Comune di Fasano (BR) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n 9 (nove) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B-1/C- 1/D) costituito da n° 14 (quattordici) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1





**REGIONE
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**


ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 4 (quattro) ortofoto









ALLEGATO 1/B



SERVIZI
Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

RAPPORTO DI PROVA N° 716/23

Data emissione 22/06/2023

Spett.le
REGIONE PUGLIA - DIP. AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE - SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45
70121 BARI (BA)

Tipo campione VARIE SPECIE VEGETALI
Data ricevimento campione 14/06/2023
Data prelievo 14/06/2023 #
Campionatore Ispettore fitosanitario Dott. Cosimo Cavallo #
Procedura campionamento Non Dichiarata #**
Temperatura +8,1°C
Verbale di campionamento del SFR in presenza dell'Isp. Fit. C. Cavallo
Data Inizio Prove: 15/06/2023 **Data Fine Prove:** 19/06/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0585/23 - 1	ID: 10201199 Coord.: 40,82692018 17,38464364 Codice busta: 03114852 Comune: Fasano Specie: Ole Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 2	ID: 10201200 Coord.: 40,82689969 17,38477598 Codice busta: 03114853 Comune: Fasano Specie: Ole Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0585/23 - 3	ID: 10201201 Coord.: 40,82667576 17,38523807 Codice busta: 03114854 Comune: Fasano Specie: Ole Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 716/23

Data emissione 22/06/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0585/23 - 4	ID: 10201202 Coord.: 40,82652755 17,38544349 Codice busta: 03114855 Comune: Fasano Specie: Laurus Nobilis (alloro)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0585/23 - 5	ID: 10201203 Coord.: 40,82640734 17,38554364 Codice busta: 03114856 Comune: Fasano Specie: Ole Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 6	ID: 10201204 Coord.: 40,82660761 17,38698348 Codice busta: 03114857 Comune: Fasano Specie: Ole Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 7	ID: 10201205 Coord.: 40,82797467 17,3861518 Codice busta: 03114858 Comune: Fasano Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 8	ID: 10201206 Coord.: 40,82827167 17,3847562 Codice busta: 03114859 Comune: Fasano Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 716/23

Data emissione 22/06/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0585/23 - 9	ID: 10201207 Coord.: 40,94540251 17,27317429 Codice busta: 03114860 Comune: Monopoli Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 10	ID: 10201208 Coord.: 40,94518559 17,27342752 Codice busta: 03114861 Comune: Monopoli Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 11	ID: 10201209 Coord.: 40,9450831 17,273559 Codice busta: 03114862 Comune: Monopoli Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 12	ID: 10201210 Coord.: 40,94357195 17,27505835 Codice busta: 03114863 Comune: Monopoli Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 13	ID: 10201211 Coord.: 40,94438798 17,27456771 Codice busta: 03114864 Comune: Monopoli Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente



SERVIZI
Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 716/23

Data emissione 22/06/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0585/23 - 14	ID: 10201212 Coord.: 40,94450948 17,27499631 Codice busta: 03114865 Comune: Monopoli Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 15	ID: 10201213 Coord.: 40,94444835 17,27509652 Codice busta: 03114866 Comune: Monopoli Specie: Olea Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0585/23 - 16	ID: 10201214 Coord.: 40,94430558 17,2751898 Codice busta: 03114867 Comune: Monopoli Specie: Ole Europaea (olivo)	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati riportati sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. La presente copia può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio. Tutti i dati relativi all'analisi vengono archiviati per un periodo di 4 anni. Un controcampione viene conservato per un periodo massimo di 30gg se non deperibile o in caso di prova non ripetibile.

----- *Fine Rapporto di Prova* -----

L'accreditamento del Laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento e dal laboratorio stesso. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata ACCREDIA.

Il Tecnico di Laboratorio
Dr.ssa Maria Rosaria Silletti

Il Direttore
prof. Franco Nigro

ALLEGATO 1/C

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
fra.palmisano@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2023 – DDS N. DEL COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/D

AREA DELIMITATA SALENTO- PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2023										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Contenimento	FASANO	10201199	716/2023 CRSFA	22/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,38464364	40,82692018	44	323	MANIELLO S.R.L. GIANFRATE S.R.L. nulli DI CEGUE S.R.L. nulli SCARI FRUTTA S.R.L. LOCONTE ANTONIO MONOPOLI ALBERICO MASELLA DI MASSIMO MASELLA C. S.A.S. LOPRETE GRAZIO MILETI ROSA MILETI SERGIO PASQUALE AMATI S.R.L. VINCI GREGORIO MEDFRUTTA S.R.L. PROGRESSO AGRICOLO FASANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA GIORGIO VALENTINO LORUSSO PABLO DONNALOIA DOMENICO ANNESE GIOVANNI LOCONTE ANTONIO S.R.L. MANELLI LUIGI S.N.C. DI MANIELLO NICOLA F.LLI LANZELLOTTA S.N.C. DI LANZELLOTTA VITO E GIUSEPPE nulli ORTOWEB GROUP SRL LEGROTTAGLIE ANTONIO S.R.L. PALMISANO S.R.L. nulli M. G. S.R. LINGROSSO ORTOFRUTTA CENTRO ORTOFRUTTICOLO MEDITERRANEO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CONSORZIO CENTRO AGRO ALIMENTARE FASANO S.R.L. GIORGIO PIERLUIGI GIORGIO VINCENZO ANTONIO CARPALFRUTTA S.R.L.
Zona Contenimento	FASANO	10201203	716/2023 CRSFA	22/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,38554364	40,82640734			
Zona Contenimento	FASANO	10201201	716/2023 CRSFA	22/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,38523807	40,82667576			

AREA DELIMITATA SALENTO- PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2023											
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	
Zona Contenimento	FASANO	10201204	716/2023 CRSFA	22/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,38698348	40,82660761	44	105	CARBONARO CATALDO CISTERMINO COSIMA	
Zona Contenimento	FASANO	10201206	716/2023 CRSFA	22/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,3847562	40,82827167	44	348	GIANFRATE GIOVANNI GIANFRATE ROBERTO	
Zona Contenimento	FASANO	10201205	716/2023 CRSFA	22/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,3861518	40,82797467	44	518	CONSORZIO CENTRO AGROALIMENTARE FASANO S.R.L	